



Università degli studi di Palermo

SENATO ACCADEMICO

Seduta del 26 maggio 2009

OMISSIS

N. 7 – Regolamento Didattico di Ateneo – Art. 25

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Cun, a seguito dell'adeguamento della parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo alle osservazioni formulate nell'adunanza del 26 febbraio 2009 (delibera SA 31 marzo 2009), ha comunicato che il testo proposto si poteva ritenere approvato purché si provvedesse a modificare l'art. 16 comma b e l'art 25 come segue.

“Occorre sostituire l'art. 16 comma b con il seguente:

Individuare univocamente i soli Settori Scientifico Disciplinari in coerenza con il percorso formativo e gli obiettivi del Corso di Laurea Magistrale. L'indicazione tra settori è ammessa esclusivamente nel caso in cui il Corso di laurea Magistrale presenta differenti curricula; per ciascuno dei settori in alternativa deve essere riportato lo specifico riferimento al curriculum di pertinenza.

Art 25.

Eliminare il comma 2.

Al comma 3 eliminare la seguente parte: L'eventuale mancato conseguimento dei CFU entro l'ultima sessione di esami prevista (art. 22 comma 2 del presente regolamento) per l'anno di scelta, non dà diritto ad alcun rimborso e tali crediti dovranno essere riacquistati.

I crediti possono essere acquistati in numero inferiore a trenta esclusivamente nel caso che si tratti di crediti residui necessari al conseguimento del titolo di studio.”

Tenuto conto dei tempi brevissimi previsti per l'inserimento della modifica nella Banca Dati dell'Offerta Formativa si è proceduto alla nuova formulazione degli articoli in questione, che è stata trasmessa al MiUR il 30 aprile 2009 tramite procedura on line e con rettorale. Gli articoli 16 e 25 nella versione definitiva recitano come di seguito riportato.

Articolo 16

Corsi di Laurea Magistrale

1. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del Diploma Universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo nelle forme previste dall'art. 21, comma 4.
Per i Corsi di Laurea a ciclo unico si applica quanto disposto dall'art. 15, comma 3.
2. In deroga al comma 1, sulla base delle previsioni dei Decreti Ministeriali e alle condizioni da essi stabilite, l'ammissione ad un Corso di Laurea Magistrale può avvenire con il possesso del Diploma di Scuola Secondaria Superiore esclusivamente per i Corsi di Studio regolati da normative dell'Unione Europea che non prevedano per essi titoli universitari di primo livello ovvero per i Corsi di Studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.
3. La durata normale del Corso di Laurea Magistrale è di due anni; quella dei Corsi a ciclo unico è di cinque o sei.
4. Gli studenti che maturano 120 crediti (300 o 360 per le Lauree a ciclo unico secondo le modalità previste nel Regolamento Didattico del Corso di Laurea, ivi compresi quelli relativi al superamento della prova finale), conseguono il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.



Università degli studi di Palermo

5. I criteri di accesso ai Corsi di Laurea Magistrale, per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai Corsi Universitari, sono stabiliti dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale.
6. Al fine di armonizzare i criteri di accesso alle Lauree Magistrali dell'Ateneo e di mantenerne elevato il livello qualitativo, il Regolamento di cui al comma 5 deve in ogni caso:
 - a) dettagliare le attività formative per almeno 60 Crediti Formativi Universitari che garantiscano l'adeguatezza dei requisiti curriculari in possesso dello studente che aspiri ad iscriversi alla Laurea Magistrale;
 - b) Individuare univocamente i soli Settori Scientifico Disciplinari in coerenza con il percorso formativo e gli obiettivi del Corso di Laurea Magistrale. L'indicazione tra settori in alternativa è ammessa esclusivamente nel caso in cui il Corso di Laurea Magistrale presenta differenti curricula; per ciascuno dei settori in alternativa deve essere riportato lo specifico riferimento al curriculum di pertinenza.
 - c) indicare le procedure di valutazione per il riconoscimento, totale o parziale, delle attività formative di cui alla lettera a), svolte nei corsi per il conseguimento del titolo di ammissione di cui al comma 1;
 - d) stabilire, nel caso in cui lo studente non sia in possesso di tutti i requisiti curriculari richiesti, le modalità per il conseguimento degli stessi, prevî all'iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale, anche mediante l'iscrizione a corsi singoli attivati nell'Ateneo;
 - e) definire le modalità della verifica della personale preparazione.
7. L'iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale è consentita con riserva anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione alle lezioni secondo il calendario delle attività didattiche stabilito dalla Facoltà. Possono iscriversi "con riserva" ai Corsi di Laurea Magistrale, gli studenti iscritti all'ultimo anno di un Corso di Laurea, anche a previgente ordinamento, che conseguiranno la laurea entro e non oltre il termine fissato dall'art. 22 comma 2 e ,comunque, nella sessione di laurea di fine anno accademico stabilita dalla facoltà in relazione a tale termine , a condizione:
 - di essere in possesso dei requisiti curriculari previsti dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale;
 - di aver già conseguito almeno 150 crediti, relativi al corso di ultima iscrizione.

Lo studente iscritto "con riserva" non può acquisire crediti formativi del Corso di Laurea Magistrale, né ottenere certificazioni, fino a quando non abbia conseguito la Laurea.

L'iscrizione "con riserva" non è ammessa per l'accesso ai Corsi di Laurea Magistrale a numero programmato.

Per tali corsi lo studente è ammesso a sostenere le prove di accesso anche in mancanza della laurea purché già in possesso dei requisiti curriculari e purché sussista la condizione del conseguimento della laurea prima dell'immatricolazione alla Laurea Magistrale.

Articolo 25

Immatricolazioni, iscrizioni e carriera studenti

1. L'immatricolazione e l'iscrizione ad un corso di studio avviene secondo una modalità a tempo pieno (da 60 a 80 CFU annui) o a tempo parziale (con un numero di CFU maggiore di 30 e minore di 60).
2. Lo studente annualmente, all'atto dell'immatricolazione e dell'iscrizione, presenta il piano di studi, facendo riferimento a quello previsto dal Manifesto nell'anno di immatricolazione, e indica, tramite apposita procedura, gli insegnamenti che intende frequentare nell'anno accademico, fatte salve le propedeuticità. Lo studente può comunque scegliere di seguire il piano di studi standard per 60 CFU annui.



Università degli studi di Palermo

- La modalità di iscrizione (tempo pieno, tempo parziale) non è modificabile nell'anno di scelta.
3. Le modalità di iscrizione di cui al presente articolo non si applicano agli studenti fuori corso e a quelli iscritti ai corsi di studio del vecchio ordinamento, precedente all'entrata in vigore del D.M. 509 /99. Non si applica, altresì, agli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione, ai Master e ai Dottorati di ricerca.
 4. La durata legale del corso di studio è quella fissata dal relativo ordinamento.
 5. Lo studente viene considerato decaduto dopo una permanenza complessiva nel corso di studio di un numero di anni pari al doppio più uno degli anni previsti dalla durata legale.
La durata massima complessiva prevista per la decadenza non viene modificata nel caso di interruzioni della carriera, che vengono, pertanto, comprese nella stessa.
Lo studente che voglia riprendere gli studi è tenuto al pagamento della tassa di iscrizione per gli anni di mancata iscrizione e al pagamento di una tassa di mora quantificata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
 6. Lo studente, in qualsiasi momento della propria carriera formativa, ha facoltà di rinunciare alla prosecuzione degli studi e immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro corso di studi.

Il Senato Accademico è chiamato a prendere atto delle modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo e, per quanto attiene all'articolo 25, definire, sulla scorta di quanto deliberato nelle sedute del 16 dicembre 2008, 20 gennaio e 31 marzo 2009, le modalità di attuazione dello stesso in ordine alle immatricolazioni e iscrizioni secondo il sistema dell'acquisto dei crediti.

Il Responsabile del procedimento
F.to Teresa Zambardino

Il Dirigente
F.to Teresa Zambardino

Il Senato Accademico

vista la relazione del Responsabile del procedimento;
sentito il Coordinatore della Commissione;
viste le proprie delibere del 16.12.2008, del 20.01.2009 e del 31.03.2009;
all'unanimità,

DELIBERA

di prendere atto del testo degli articoli 16 e 25 come modificati a seguito delle ulteriori osservazioni del Cun e di stabilire, ai fini dell'attuazione dell' articolo 25, quanto segue.

L'immatricolazione e l'iscrizione ad un corso di studio secondo una modalità a tempo pieno (da 60 a 80 CFU annui) o a tempo parziale (con un numero di CFU maggiore di 30 e minore di 60) avviene mediante un sistema di acquisto di crediti.

Il contributo di Ateneo e quello di Facoltà, relativi alla fascia contributiva di appartenenza dello studente, vengono calcolati in sessantesimi e versati in rapporto al numero di crediti prescelti .

L'eventuale mancato conseguimento dei CFU entro l'ultima sessione di esami prevista (art. 22 comma 2 del Regolamento didattico di ateneo) per l'anno di scelta, non dà diritto ad alcun rimborso e tali crediti devono essere riacquistati.

I crediti possono essere acquistati in numero inferiore a trenta esclusivamente nel caso in cui si tratti di crediti residui necessari al conseguimento del titolo di studio.

Letto e approvato seduta stante.
Il Delegato del Direttore Amministrativo
Segretario
Dott. Enrico La Venuta

Il Rettore
Presidente
prof. Roberto Lagalla